

1  
Berzok  
in commento

**LAVORO**

2615

N° 7051/09 R.O.

N° 2615 CROCI



**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

**ASSEGNATA A SENTENZA**

il 19-5-11

Udienza del 19.5.2011

Nr.7051/09 RG

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE**

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa

da

**FLAVIO ~~ALZATI~~**

Avv.to ~~L.~~

contro

**I.V.R.I. - ~~Istrad di Vigilanza Riuniti d'Italia spa~~**

Avv.ti ~~Claudio e Enzo Moratti e F.~~

**OGGETTO:** demansionamento, risarcimento del danno; pagamento mancati riposi e straordinario

**FATTO E DIRITTO**

Il ricorrente veniva assunto il 29.1.2002 da Prosecur Milano srl con inquadramento al 4° lic. CCNL Vigilanza Privata con mansioni di Guardia Particolare Giurata venendo assegnato a compiti di vigilanza e sorveglianza a beni mobili ed immobili. Nell'agosto 2003 veniva assegnato all'appalto Saras  dove rimaneva fino al giugno 2005.

Lamenta il ricorrente che in tale periodo era tenuto svolgere compiti dequalificanti che non attenevano il servizio di Guardia Particolare Giurata ma consistevano in incarichi di facchino e tuttofare a favore dei componenti della famiglia Moratti; che egli era tenuto a svolgere un numero di ore di lavoro straordinario che non gli veniva integralmente pagato ed a lavorare per più di 6 giorni consecutivi senza usufruire né recuperare i riposi settimanali.

Conclude pertanto chiedendo al Giudice di accertare l'avvenuto demansionamento ed il mancato riposo e di condannare la convenuta, subentrata a Prosecur srl a seguito di fusione per incorporazione del giugno 2008, al risarcimento del danno nonché al pagamento dello straordinario residuo per l'anno 2003.

Ha resistito la convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande.

All'epoca dei fatti riferiti dal ricorrente era in corso tra Prosecur e Saras  un contratto avente per oggetto servizi di vigilanza da effettuare mediante una Guardia Particolare Giurata in divisa radiocollegata con Centrale Operativa dalla 20.00 alle 7.00 da lunedì a sabato e per 24 ore la domenica e i festivi per lo svolgimento di mansioni di controllo accessi,

prevenzione, sicurezza e per attività di scorta documentazione mediante tre persone con apertura 8.00-16.00 da lunedì a venerdì e di due persone 16.00-24.00 da lunedì a venerdì. In tal senso è la copia del contratto allegato dalle parti del novembre 2007 che conferma i precedenti incarichi attribuiti da Prosegur a Saras spa, come concordemente riferito dalle parti. L'attività richiesta dalla committente aveva pertanto per oggetto un servizio di vigilanza e controllo dei locali della stessa e la scorta di documentazione; tali compiti pertanto avrebbero dovuto essere svolti dalle GPG assegnate all'appalto tra cui ~~Amato~~, compiti peraltro pacificamente appartenenti al ruolo ed all'inquadramento del ricorrente. L'istruttoria svolta ha tuttavia evidenziato come sia ~~Amato~~ sia i colleghi che come lui operavano su questo appalto dovevano svolgere compiti del tutto estranei al servizio di vigilanza a loro richiesto.

E' così emerso che ~~Amato~~ era tenuto a eseguire il servizio scorta senza divisa ed in borghese sia a Milano sia all'estero sia a favore del Presidente della Saras ~~Giammarco Moratti~~ ed ai figli che ricoprivano cariche nella società sia a favore di tutti gli altri componenti della famiglia Moratti per quanto privi di ruoli societari; operava come fattorino provvedendo a portare il gatto una volta al mese dal veterinario o il cane della sig. ~~Gilda~~ figlia dei Moratti, all'aeroporto quando lei arrivava; comperava tutti i giorni i giornali per il sig. Moratti e per il maggiordomo, lavava le automobili aziendali di Saras e si occupava del pieno di benzina, consegnava regali o pacchi personali della famiglia Moratti; portava all'aeroporto il maggiordomo; recuperava le firme per la campagna elettorale; trasportava la suocera dei Moratti e le badanti a Roma o a Saint Moritz; controllava la macchina del sindaco ~~Moratti~~ nei suoi spostamenti, comperava per la moglie e la suocera del sig. ~~Pasquale Fiorillo~~, responsabile della sicurezza di Saras spa, le borse presso boutique del centro; ritirava e portava le auto della famiglia Moratti in officina; ritirava i passaporti ai consolati stranieri, andava a prendere la madre del sig. ~~Fiorillo~~ a Bergamo e la portava a casa a Bresso; accompagnava la sera i figli di Moratti nei locali con il compiti di aspettarli spesso fino a tardi per riportarli a casa (cfr. dep. ~~Pasquale~~ e ~~Rossio~~).

Tutta l'attività era di fatto gestita dal sig. ~~Fiorillo~~ che richiedeva alle GPG di Prosegur di svolgere i vari compiti, la maggior parte dei quali non attinenti al servizio richiesto da Saras a Prosegur, in maniera spesso brusca ed arrogante tant'è che più volte era sentito dire alle guardie che se non avessero fatto quello che lui chiedeva le avrebbe mandate a piantonare una banca, ed usando sovente anche espressioni offensive.

I turni di servizio erano preparati dal sig. ~~Marcino~~ all'interno di Prosegur ma poi ~~Fiorillo~~ poteva apportarvi delle modifiche sulla base delle necessità che si presentavano. I fogli presenza erano poi consegnati in sede per l'elaborazione delle buste paga ma una copia rimaneva in portineria dove potevano essere consultati e verificati per controllare se erano stati pagati gli straordinari (cfr. dep. ~~Rossio~~).

E' altresì emerso dalla deposizione di ~~Marcino~~ che il ricorrente di norma godeva del riposo il sabato e la domenica anche se potevano capitare delle urgenze; che il ricorrente così come i suoi colleghi si erano lamentati del modo con cui erano trattati da ~~Fiorillo~~.

Gli elementi esposti evidenziano come ~~Amato~~ nei due anni in cui ha operato nell'appalto in oggetto è stato certamente costretto a svolgere una serie di compiti ed incarichi che non solo nulla avevano a che fare con quelli che avrebbero dovuto formare oggetto del contratto sottoscritto tra Saras spa e Prosegur ma soprattutto estranei e dequalificanti rispetto alla sua posizione di GPG.

La normativa vigente (R.D. 773/31) chiarisce che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono destinare guardie particolari giurate alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari ed il CCNL di settore all'art. 17 afferma che le mansioni delle guardie particolari giurate attengono al servizio di sicurezza sussidiaria rivolta a

prevenire reati ed evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni mobili ed immobili elencati.

E' evidente che la maggior parte dei compiti richiesti ad ~~Asato~~ era estraneo al ruolo di vigilanza e controllo specifico della GPG ma rientrava nelle generiche operazioni di un fattorino tutt'altro che con conseguente mortificazione ed avvilitamento della professionalità acquisita fino a quel momento dal ricorrente.

L'art. 2103 invero, pur autorizzando il datore di lavoro ad utilizzare il dipendente in compiti o ruoli differenti rispetto a quelli assegnatigli all'atto dell'assunzione, gli impone comunque di far sì che nonostante i necessari cambiamenti al lavoratore sia comunque assicurato il mantenimento di quel contenuto sostanziale qualificante le mansioni originarie che consente di parlare di "equivalenza delle mansioni". Le nuove mansioni pertanto possono definirsi equivalenti allorché risulti "tutelato il patrimonio professionale del lavoratore anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed arricchire il patrimonio professionale acquisito in precedenza in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze" (Cass. 3623/95; nr. 9319/93).

Ora nel caso specifico i dati esposti evidenziano in maniera chiara e nitida l'intervenuta dequalificazione del ricorrente a partire dall'agosto 2003 al giugno 2005, quando ~~Asato~~ era assegnato ad altro appalto.

La convenuta va condannata al risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di svolgere le proprie mansioni. Ciò invero ha comportato una riduzione o, comunque, un mancato incremento della professionalità costituita dall'insieme delle conoscenze teoriche e capacità pratiche che si acquisiscono nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa e dal bagaglio di esperienze e abilità che si conseguono con l'applicazione concreta delle nozioni acquisite. Lo svolgimento in concreto della prestazione nella prassi quotidiana e nel confronto con le diverse esigenze e necessità che di volta in volta si presentano e che devono essere risolte, consente al lavoratore di accrescere ed ampliare un bagaglio professionale che diversamente, per inattività o assegnazione di compiti di contenuto inferiore, viene inevitabilmente e progressivamente impoverito ed assottigliato.

Ai fini della determinazione del danno appare corretto il criterio percentualistico avendo come punto di riferimento la retribuzione mensile con la considerazione che comunque questa viene determinata a compensazione non solo della capacità professionale del lavoratore ma anche di altri elementi come il tempo di lavoro.

Va comunque tenuto presente che per quanto la condizione dequalificante sia durata circa due anni, ciò non ha reso particolarmente gravoso al ricorrente il reinserimento in un altro appalto con lo svolgimento di mansioni adeguate.

Sulla base di tali circostanze si ritiene equo quantificare il risarcimento del danno nella misura di € 3.900,00 pari al 10% della retribuzione lorda mensile oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.

Sullo straordinario.

La convenuta sostiene di aver pagato al ricorrente le ore di straordinario lavorate e da lei stessa quantificate nella misura di 545 ore per l'anno 2003.

Il tabulato allegato tuttavia fa riferimento alle ore di straordinario lavorate nel 2002 e pagate nel 2003.

Ne consegue pertanto che non essendovi contestazione sull'ammontare dello straordinario lavorato nel 2003 e non avendo la società dimostrato l'avvenuto pagamento dello stesso, la domanda sul punto debba essere accolta.

Sul risarcimento per mancato riposo

Va premesso che il ricorrente fa genericamente riferimento al mancato riposo al settimo giorno ma non indica precisamente quando ciò si è verificato e quando in concreto abbia usufruito del riposo con interruzione della attività lavorativa che, proseguendo in maniera interrotta per più giorni ha reso via via più gravosa la prestazione.

E' peraltro pacifico che al lavoratore è stato erogato il compenso previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale per l'ipotesi di soppressione del riposo. La circostanza non è stata contestata tant'è che la domanda attiene soltanto il risarcimento ulteriore per il danno conseguente da usura psico-fisica.

In particolare per ogni giorno di riposo lavorato e non recuperato ~~Amo~~ ha percepito una maggiorazione del 40% per lavoro nel giorno di riposo secondo del CCNL ed una ulteriore maggiorazione del 65% per risarcimento del danno ai sensi della contrattazione provinciale.

Quanto erogato dal datore di lavoro è pertanto idoneo ed adeguato a ristorare la maggiore gravosità della prestazione derivante dall'ininterrotto svolgimento dell'attività lavorativa senza godimento del riposo.

Né il ricorrente ha dedotto e provato elementi da cui dedurre al contrario che quanto percepito sulla base della contrattazione collettiva fosse incongruo e inadeguato a ristorare l'usura psico-fisica conseguente al mancato riposo. Tale danno invero non può ritenersi presuntivamente sussistente ma deva essere dimostrato sia nella sua esistenza sia nel suo nesso eziologico (Cass. 2455/00).

La domanda avanzata sul punto va pertanto rigettata

Tenuto conto della proposta transattiva avanzata alla prima udienza da questo Giudice e quantificata in € 5.000,00, proposta che la società convenuta era disponibile ad accettare e che invece il ricorrente rifiutava; tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite vengono compensate

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando:

Dichiara che il ricorrente è stato demansionato dall'agosto 2003 al giugno 2005.

Condanna la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 3.900,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo;

Condanna la convenuta al pagamento della somma di € 242,38 a titolo di lavoro straordinario per l'anno 2003 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;


Respinge per il resto il ricorso;

Compensa le spese;

Si riserva 40 giorni per il deposito della motivazione

Milano, 19.5.2011

IL GIUDICE  
CARLA BIANCHINI



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Distrettuale di Milano

OGGI 16 GIU. 2011

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Ada MIZZI